



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “Luigi Einaudi”
Istituto Polivalente

Piazza del Popolo – 09040 SENORBÌ (CA) – Tel.: 0709808623 – 0709808635 – Fax: 0709809123
e mail: cais02800l@istruzione.it – pec: cais02800l@pec.istruzione.it – web: www.einaudisenorbi.edu.it

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA
Allegato Regolamenti

REGOLAMENTO DI ISTITUTO
INFRAZIONI DISCIPLINARI E RELATIVE SANZIONI

LA COMUNITÀ SCOLASTICA

Art. 1 -

L'Istituto “L. Einaudi” di Senorbì costituisce una comunità composta da studenti, docenti, personale non docente, genitori. Tutti i membri della comunità hanno pari dignità, ognuno nel proprio ruolo, e sono chiamati, ciascuno nel proprio ambito di responsabilità, a cooperare per il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica.

Art.2

(Gli studenti)

Tutti gli studenti dell'Istituto nei loro rapporti reciproci e in quelli con gli altri membri della comunità hanno diritto ad eguale rispetto e trattamento. Il Consiglio di Istituto, il Collegio dei Docenti e i Consigli di Classe promuovono le iniziative più idonee a eliminare le cause pregiudizievoli all'esercizio del diritto allo studio e all'eguaglianza di tutti gli studenti nell'ambito della comunità scolastica.

È diritto dello studente ricevere un insegnamento costantemente aggiornato, aperto al dibattito e alla collaborazione tra le componenti. Sia per quanto attiene alle scelte di programma sia per quanto attiene alle forme e ai criteri della valutazione lo studente ha inoltre diritto di essere informato in modo chiaro ed esaustivo sul Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto, sulle scelte di programmazione didattica e educativa e sui criteri di valutazione.

Il Dirigente Scolastico e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo, in misura crescente durante il corso del quinquennio, sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione didattica e di organizzazione della scuola.

Tutti gli studenti hanno pieno diritto di usare, nello svolgimento dei programmi e delle attività le attrezzature della scuola.

È diritto-dovere degli studenti partecipare alla vita della scuola, contribuire al regolare e proficuo svolgimento delle lezioni, impegnarsi nello studio, nella ricerca sia individuale sia di gruppo, rispettare i locali e le attrezzature della scuola.

La frequenza scolastica costituisce un obbligo. Gli studenti hanno diritto di svolgere attività culturali e ricreative nell'ambito della scuola e di riunirsi in assemblea, in gruppi o associazioni.

Art. 3

(Il Dirigente e l'ufficio di direzione)

Il Dirigente Scolastico rappresenta l'Istituto; riconduce ad unità le esigenze, le aspettative, le azioni delle varie componenti della vita scolastica; svolge i compiti e le funzioni attribuitegli dalla legge.

L'ufficio di direzione è costituito dal Dirigente Scolastico, dal suo Staff e dal DSGA.

Art. 4

(I docenti)

I docenti svolgono attività didattica e adempiono agli obblighi connessi con la loro funzione, nel rispetto della libertà di insegnamento loro riconosciuta e della coscienza morale e civile degli studenti e delle loro famiglie, con il contributo della loro professionalità. Essi ricoprono inoltre altri incarichi individuati come strategici di natura gestionale-didattica e gestionale-organizzativa assegnati loro dal Collegio dei Docenti e dal Dirigente Scolastico.

Art. 5 (Personale non docente)

Le mansioni del personale non docente sono essenziali ai fini del retto funzionamento dell'Istituto e richiedono rispetto e collaborazione da parte di tutti i membri della comunità scolastica.

Art. 6 (Genitori)

I genitori degli studenti, partecipano alla programmazione delle attività e alla soluzione delle problematiche dell'Istituto, mediante la partecipazione, nelle forme stabilite dalla legge e dal presente regolamento, ai vari organi collegiali. Essi hanno diritto di riunirsi in gruppi o associazioni e di usare, per attività o riunioni riguardanti i problemi scolastici, i locali dell'Istituto, concordando con congruo anticipo l'orario e le modalità delle riunioni con il Dirigente.

Essi hanno inoltre il diritto-dovere di favorire l'inserimento del figlio nella comunità scolastica sia seguendone l'attività di studio e di formazione, sia curandone lo sviluppo morale, civico, culturale e professionale, sia prendendo contatti con il Dirigente e i singoli docenti della classe frequentata dal figlio, al fine di coordinare l'azione della famiglia e quella della scuola.

GLI ORGANI COLLEGIALI

Art. 7

A ogni organo collegiale è riconosciuta autonomia regolamentare per quanto riguarda il proprio funzionamento interno, salvo quanto è stabilito dagli articoli seguenti. I singoli regolamenti devono essere trasmessi per conoscenza al Dirigente Scolastico e al Consiglio di Istituto, e costituiscono allegati del presente regolamento d'istituto.

Art. 8

Gli organi collegiali sono convocati tramite avviso contenente la data, l'ordine del giorno e la durata presunta della riunione. L'avviso va notificato ai singoli membri e/o affisso all'albo almeno 5 giorni prima delle riunioni ordinarie e almeno 3 giorni prima delle riunioni straordinarie e urgenti e dovrà contenere l'indicazione della data, dell'ordine del giorno e della durata presunta. In Segreteria sono depositati, con almeno ventiquattro ore di anticipo rispetto alla seduta i materiali preparatori perché ciascun componente dell'organo collegiale possa prenderne visione.

Art. 9

Di ogni riunione si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario che va approvato secondo le modalità decise da ciascun organo. Il verbale è depositato in Segreteria ed è a disposizione dei componenti di ciascun organismo, salvo i casi di riservatezza stabiliti dalla legge.

Art. 10

Gli organi collegiali programmano la propria attività definendo, nei limiti del possibile, i propri piani e le proprie decisioni in modo complementare, soprattutto in ordine ad attività per le quali l'opera di un organo sia condizionata da quella degli altri e propongono eventuali riunioni congiunte.

Art. 11 (Consiglio d'Istituto)

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo della scuola; fatte salve le competenze specifiche del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, esso ha una competenza generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola che esprime adottando il piano dell'offerta formativa. In particolare:

1. delibera il Piano Finanziario annuale e ne approva il consuntivo;
2. adotta il Regolamento d'Istituto, fissando le modalità per il funzionamento dei locali, per l'acquisto, il rinnovo, la conservazione e l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli

- alunni durante l'ingresso, l'uscita e la permanenza nella scuola;
3. adotta il Piano triennale dell'Offerta Formativa;
 4. adatta il calendario scolastico alle esigenze ambientali;
 5. fissa i criteri della programmazione generale educativa e delle singole attività parascolastiche ed extrascolastiche, culturali sportive e ricreative (recupero e sostegno, attività complementari, visite guidate, viaggi d'istruzione, gemellaggi, ecc.);
 6. stabilisce i criteri della formazione delle classi, dell'assegnazione dei docenti alle stesse, della stesura dell'orario scolastico;
 7. esprime pareri sull'andamento didattico e amministrativo del Liceo e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi;
 8. esercita competenze in materia di sperimentazione e aggiornamento.

Art. 12

(Convocazione del Consiglio d'Istituto)

Il Consiglio, che si riunisce normalmente nella sede dell'Istituto, è convocato dal presidente, sentita la Giunta Esecutiva, ogniqualvolta egli lo ritenga opportuno. Esso va inoltre convocato ogni volta ne venga fatta richiesta dai 2/3 dei suoi componenti o dalla giunta. La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare la data, l'ordine del giorno e la durata presunta. È facoltà del presidente, sentiti i richiedenti, anticipare o posticipare la convocazione al fine di raggruppare eventuali altre richieste. La convocazione comunque non può essere rinviata oltre i venti giorni dalla data della richiesta. La convocazione del Consiglio deve essere diramata a cura degli uffici della Segreteria Amministrativa, per iscritto, ai membri del Consiglio, e con affissione all'apposito Albo.

Art. 13

(Variazione dell'ordine del giorno)

Per discutere e votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata all'unanimità dai presenti. La proposta può essere illustrata brevemente solo dal proponente; è inoltre consentito a un altro membro del Consiglio di illustrare i motivi contrari alla proposta di variazione.

Art. 14

(Processo verbale, pubblicazione degli atti, rilascio di estratti e copie degli atti)

Di ogni seduta è redatto dal segretario un verbale che deve contenere l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e l'esito di eventuali votazioni. Il verbale, firmato dal presidente e dal segretario, è depositato in Segreteria Amministrativa entro dieci giorni dalla seduta; ciascun consigliere ha diritto di prenderne visione. Gli atti conclusivi e le deliberazioni sono pubblicati entro cinque giorni dalla seduta in apposito albo della scuola, dove resteranno affissi fino alla riunione successiva. Il segretario rilascia estratti e copie conformi degli atti e delle deliberazioni del Consiglio. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 15

(Pubblicità delle sedute e facoltà di parola)

Le sedute sono aperte a tutti gli appartenenti al corpo elettorale (docenti, non docenti, studenti e genitori); possono inoltre essere invitati i rappresentanti della Circoscrizione e degli Enti Locali su temi che li riguardano. Solo i componenti del Consiglio hanno tuttavia diritto di parola. Il Consiglio con propria deliberazione può decidere, a titolo consultivo, di sentire gli esperti di qualsiasi ramo che abbia attinenza con gli argomenti trattati e di concedere la facoltà di parola al pubblico.

Art. 16**(Validità della sedute del Consiglio di Istituto e delle deliberazioni)**

Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 17**(Diritti dei membri del Consiglio d'Istituto)**

I membri del Consiglio possono, durante l'orario di servizio, accedere agli uffici della Segreteria Amministrativa per avere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio.

Art. 18**(Elezioni del Presidente e del Vicepresidente; nomina del Segretario)**

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio tra i rappresentanti dei genitori a maggioranza assoluta dei suoi componenti. In caso di mancata elezione la riunione sarà aggiornata per una seconda votazione. In seconda votazione sarà sufficiente la maggioranza relativa dei votanti; in caso di parità di voti, prevale l'anzianità anagrafica. Le funzioni di Segretario del Consiglio sono affidate dal presidente a un membro del Consiglio stesso.

Art. 19**(Attribuzioni del Presidente, del Vicepresidente)**

Il Presidente assicura il regolare e democratico funzionamento del Consiglio e la piena realizzazione dei compiti del Consiglio. In particolare:

- a) convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
- b) esamina le proposte della Giunta, dei membri del Consiglio e degli altri organi della scuola. Il Vicepresidente sostituisce nelle sue funzioni il presidente in caso di assenza e di impedimento.

Art. 20**(Giunta Esecutiva)**

La Giunta Esecutiva è composta dal Dirigente Scolastico, che la presiede (in caso di sua assenza o impedimento essa è presieduta da un docente da lui delegato a sostituirlo), dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi, che svolge funzione di segretario, da un docente, uno studente, un genitore e un rappresentante del personale ATA, eletti nel proprio seno dal Consiglio d'Istituto a maggioranza relativa dei presenti. La Giunta Esecutiva ha compiti istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del Consiglio. La giunta è convocata dal Presidente. La comunicazione della convocazione deve essere diramata ai membri della giunta almeno tre giorni prima della seduta. Le sedute di giunta sono valide se sono presenti la metà più uno dei componenti in carica.

Art. 21**(Collegio dei Docenti)**

Il Collegio dei Docenti è composto dai docenti con incarico a tempo indeterminato e a tempo determinato in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico, che nomina segretario un proprio collaboratore con il compito di redigere il verbale.

Esso ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico, in particolare:

- predisporre e approva il Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

- formula proposte in merito alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei docenti, alla stesura dell'orario delle lezioni e alle altre attività scolastiche;
- delibera la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi e le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica;
- valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli obiettivi programmati;
- esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o irregolare comportamento degli alunni, esprimendo inoltre il proprio parere sugli aspetti didattici in ordine alle iniziative dirette alla educazione alla salute;
- delibera l'adozione dei libri di testo e di sperimentazioni;
- elegge nel suo seno i componenti del Comitato di Valutazione del servizio del personale docente, i suoi rappresentanti nel Consiglio d'Istituto, i docenti responsabili delle Funzioni Strumentali;
- si articola in Dipartimenti;
- promuove iniziative di aggiornamento dei docenti.

Il Collegio si insedia all'inizio dell'anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

Art. 22 (Consigli di classe)

Il Consiglio di Classe è formato dal Dirigente Scolastico, dai docenti della classe, da due rappresentanti degli studenti e da due rappresentanti dei genitori. Del Consiglio di Classe fanno parte a titolo consultivo gli assistenti addetti alle esercitazioni di laboratorio che coadiuvano i docenti delle corrispondenti materie scientifiche. Le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Classe con la sola presenza dei docenti. Esso formula proposte al Collegio dei Docenti in ordine all'azione didattica e educativa (libri di testo, programmi, attività integrative, corsi di recupero, viaggi di istruzione, visite guidate, ecc.) e ad iniziative di sperimentazione; adotta provvedimenti disciplinari a carico degli studenti; agevola i rapporti tra docenti, genitori e studenti.

Art. 23 (Convocazioni, sedute e processo verbale)

Il Dirigente Scolastico convoca i Consigli di Classe nei modi previsti dall'art. 12, ogni qualvolta lo ritenga opportuno (o ne facciano richiesta la maggioranza componenti) e li presiede, delegando a sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento un docente. Essi si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario di lezione e, di norma, si svolgono in orari diversi per permettere ai docenti di partecipare a tutte le riunioni; in caso di simultaneità, i docenti titolari in più corsi saranno impegnati sulla base di un criterio di rotazione. Il Dirigente Scolastico affida le funzioni di segretario ad uno dei docenti membri del Consiglio, assicurando la rotazione degli stessi, che redige in apposito registro un verbale contenente l'indicazione dei presenti, degli argomenti trattati e delle delibere assunte. Il verbale, sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario, è depositato presso la Presidenza della scuola entro il terzo giorno successivo alla riunione. I componenti del Consiglio di Classe possono prendere visione o ottenere copia del verbale entro sette giorni dalla richiesta.

Art. 24 (Coordinatore di Classe)

I docenti del Consiglio eleggono nel proprio seno un Coordinatore di Classe che curi la redazione del documento di programmazione di classe e del documento consuntivo delle attività dell'anno e la comunicazione alle famiglie della rilevazione periodica delle insufficienze, delle non ammissioni, dei debiti formativi; fa da tramite, relativamente ai problemi della classe o dei singoli studenti, tra la classe e l'Ufficio di Presidenza; propone eventuali provvedimenti disciplinari.

Art. 25 **(Organo di Garanzia)**

All’Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 249/98, possono ricorrere gli studenti che abbiano subito sanzioni relative a riparazione del danno mediante risarcimento o prestazioni a favore della scuola e tutti gli aventi diritto (personale della scuola, studenti, genitori) in caso di conflitto di interpretazione del presente Regolamento. L’Organo è costituito dal Dirigente Scolastico, che funge da Presidente, da due docenti designati dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti, da un rappresentante eletto dai genitori. È consigliata la presenza del Direttore dei Servizi Generali Amministrativi. L’Organo resta in carica per due anni scolastici. Nella sua prima seduta definisce il Codice disciplinare degli studenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Non è consentita l’astensione. In caso di incompatibilità tra il ricorrente e un membro della commissione è ammessa la sostituzione dello stesso con un membro supplente.

ASSEMBLEE

Art. 26 **(Assemblee dei genitori)**

L’Assemblea di Classe è convocata su richiesta dei due rappresentanti di classe o della maggioranza dei genitori. L’Assemblea d’Istituto esprime pareri e proposte da trasmettere al Consiglio d’Istituto; essa si riunisce, in orario non coincidente con quello delle lezioni, ogniqualvolta lo richieda il presidente dell’Assemblea, ove eletto, oppure 200 genitori oppure la maggioranza del comitato dei genitori oppure il Dirigente Scolastico e il Presidente del Consiglio d’Istituto.

Il Comitato dei Genitori è costituito dai rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe; nomina al proprio interno un coordinatore, evitando che tale funzione coincida con quella di rappresentante del Consiglio d’Istituto, e viene convocato su iniziativa del coordinatore o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti; esprime pareri e proposte da trasmettere al Consiglio d’Istituto. La richiesta di convocazione, con indicazione dell’o.d.g., della data e la durata presunta. Il Dirigente Scolastico, che, autorizzata la riunione, provvede a darne comunicazione agli interessati per il tramite dei figli. Le Assemblee e le riunioni del Comitato si svolgeranno, ove possibile, presso i locali dell’istituto.

Art. 27 **(Assemblea degli Studenti di Classe)**

Si riunisce su richiesta dei due rappresentanti di classe o della maggioranza dei suoi membri; la richiesta, contenente la data, l’orario e l’ordine del giorno, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico e controfirmata dai docenti delle ore utilizzate.

Non può tenersi sempre nello stesso giorno della settimana e non può riunirsi nel mese di settembre e negli ultimi trenta giorni di lezione. Le due ore mensili previste dalle disposizioni vigenti possono essere anche non consecutive e in giorni diversi; esse possono essere utilizzate anche per Assemblee di Corso, in cui, compatibilmente con la ricettività dei locali della scuola, si raggruppino classi ginnasiali e/o liceali della stessa sezione. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale, sottoscritto e conservato dai rappresentanti di classe, di cui va data copia al docente Coordinatore di Classe. I docenti delle ore utilizzate per l’Assemblea effettuano le operazioni iniziali (appello, firma del registro ecc.), sorvegliano il corretto svolgimento dell’Assemblea e riprendono le normali attività scolastiche in caso di chiusura anticipata della stessa. I richiedenti l’Assemblea sono comunque responsabili dell’ordinato svolgimento della stessa e della tutela di persone e cose.

Art. 28**(Assemblea degli Studenti d'Istituto)**

Si svolge secondo le modalità dettate dal regolamento di assemblea, in forma plenaria o articolata per classi parallele, in locali idonei e senza pregiudizio per la sicurezza dei singoli. Non può tenersi sempre nello stesso giorno della settimana e non può riunirsi nel mese di settembre e negli ultimi trenta giorni di lezione. La partecipazione di esperti esterni, limitatamente a non più di quattro Assemblee in un anno, deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto o, nel caso esso sia impossibilitato a riunirsi, dal Dirigente Scolastico, sentito il Presidente del Consiglio d'Istituto. La richiesta di Assemblea, contenente la data e l'ordine del giorno, deve essere firmata dalla maggioranza del Comitato Studentesco di Istituto o dal 10% degli studenti dell'Istituto, e va presentata al Dirigente Scolastico con almeno cinque giorni di anticipo (dieci nel caso di partecipazione di esperti esterni). Il Dirigente, riscontrata la regolarità della richiesta ne darà opportuna informazione agli studenti e ai genitori, tramite avviso per le classi, e ai docenti. In caso di mancato accoglimento della richiesta di Assemblea, il Dirigente nelle quarantotto ore successive alla presentazione della richiesta comunicherà agli studenti i motivi del diniego mediante avviso affisso all'Albo degli studenti. Nel giorno di convocazione gli studenti si recheranno direttamente ed autonomamente nei luoghi in cui si terrà l'Assemblea. Il Dirigente (o i docenti da lui delegati) e i Collaboratori Scolastici assicureranno la vigilanza durante i lavori assembleari. I richiedenti l'Assemblea sono comunque responsabili dell'ordinato svolgimento della stessa e della tutela di persone e cose. Il Dirigente ha il potere di sciogliere l'Assemblea nel caso sia violato il regolamento o vengano a mancare le condizioni di ordinato e democratico svolgimento.

Art. 29**(Comitato degli Studenti di Istituto)**

È costituito dai rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli di Classe. Esso nomina al proprio interno un coordinatore e un segretario. Alle sue riunioni possono partecipare, senza diritto di voto, i rappresentanti degli studenti del Consiglio di Istituto e della Consulta Provinciale degli Studenti; se la discussione è sulle iniziative complementari e integrative autogestite, i rappresentanti del Consiglio d'Istituto hanno tuttavia la facoltà di votare. Si riunisce presso i locali della scuola, in orario extracurricolare, su richiesta del Coordinatore o della maggioranza dei suoi membri; la richiesta, contenente la data, l'orario e l'ordine del giorno, deve essere indirizzata al Dirigente Scolastico con almeno cinque giorni di anticipo. Discute problematiche di interesse generale relative alla vita dell'Istituto, richiede l'Assemblea d'Istituto, esprime pareri e formula proposte al Consiglio d'Istituto.

SERVIZI E DOTAZIONE STRUMENTALE**Art. 30****(Organizzazione degli uffici di Segreteria)**

Gli uffici di Segreteria, coordinati dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi su direttive del Dirigente Scolastico, sono articolati nelle Segreterie didattica, protocollo, personale ed amministrativa. Il loro funzionamento è regolato dalla Carta dei Servizi.

Art. 31**(Biblioteca Istituto)**

La Biblioteca si pone come struttura fondamentale dell'Istituto con la finalità di affiancare e integrare l'attività scolastica, didattica o culturale. È aperta al pubblico secondo modalità fissate dal proprio regolamento ed è affidata al senso di responsabilità di tutti gli utenti. Ha il compito di:

1. individuare i settori della Biblioteca maggiormente bisognosi di integrazione o di aggiornamento;
2. raccogliere le proposte di acquisto;
3. far pervenire le richieste di acquisto al Consiglio di Istituto;
4. custodire e conservare il materiale e le attrezzature della Biblioteca.

Art. 32 (Laboratori)

I supporti informatici, la sperimentazione e la ricerca sono strumenti indispensabili per l'apprendimento. Pertanto tutte le classi hanno diritto di usufruire dei laboratori in proporzione alle ore settimanali previste dai programmi per le relative discipline. I laboratori sono di norma accessibili agli studenti solo in presenza di un docente, che durante la permanenza della classe nel laboratorio, è responsabile dell'integrità e del corretto uso delle attrezzature, nonché del corretto comportamento degli studenti.

Gruppi di studenti non accompagnati dal docente possono eventualmente accedere ai laboratori non impegnati da altre attività didattiche previa autorizzazione del Direttore di Laboratorio o del Dirigente Scolastico. Nell'uso dei laboratori tutti gli studenti sono tenuti a comportamenti che non mettano a repentaglio l'incolumità propria e degli altri e non rechino danno alle attrezzature e all'arredo. La prenotazione del laboratorio va effettuata almeno ventiquattro ore prima dell'utilizzo, compilando l'apposito registro collocato nel medesimo laboratorio.

Il Collegio dei Docenti nomina a inizio dell'anno scolastico i Direttori dei Laboratori che, coadiuvati dai Tecnici, hanno il compito di:

1. compilare e aggiornare gli elenchi dei sussidi e degli apparecchi a disposizione; detti elenchi debbono essere affissi sulla porta dei rispettivi laboratori e nella sala docenti;
2. approntare, tenere aggiornati e custodire i registri di prenotazione per l'uso dei laboratori;
3. sorvegliare con continuità l'efficienza dei sussidi e delle attrezzature, richiedendo con prontezza gli eventuali necessari interventi di manutenzione;
4. rendere possibile l'uso pieno dei materiali disponibili non solo in orario di lezione, ma anche nel pomeriggio;
5. vagliare e formulare proposte di acquisto di nuove dotazioni con motivate relazioni e preventivi di spesa. Sono esclusi dal prestito i sussidi audiovisivi e informatici, fatta eccezione per i casi di specifiche e motivate esigenze didattiche o di ricerca. I laboratori sono dotati di un proprio regolamento che, all'interno delle norme qui esposte, ne fissa modalità di accesso e di utilizzo.

Art. 33 (Uso delle palestre e attività sportive)

Ad inizio anno scolastico il Collegio dei Docenti nomina un Coordinatore delle attività sportive con il compito di:

1. assicurare l'uso ottimale della palestra;
2. vagliare ogni proposta di acquisto di attrezzature sportive e proporre al Consiglio d'Istituto motivate richieste di spesa per nuove dotazioni e per l'uso di altre attrezzature esistenti nella città per un adeguato espletamento dell'educazione fisica;
3. organizzare e coordinare le attività sportive scolastiche ed extrascolastiche approvate da Collegio dei Docenti e Consiglio d'Istituto.

L'esonero dalle attività fisiche, temporaneo o permanente, totale o parziale, può essere autorizzato dal Dirigente solo per motivi di salute, su richiesta di un genitore con allegato certificato medico. Gli esonerati vengono, comunque, valutati sugli aspetti teorici e per la partecipazione ad attività di supporto (arbitraggio, organizzazione, ecc.). La partecipazione alle altre attività sportive (tornei di pallavolo, basket, calcio e Giochi Sportivi Studenteschi) è volontaria ed è soggetta alla valutazione discrezionale dei docenti; avviene su autorizzazione dei genitori con allegato certificato di stato di buona salute senza controindicazioni alla pratica sportiva non agonistica rilasciato dal medico di famiglia o da altro medico, con validità annuale. L'uso della palestra è soggetto ad apposito regolamento.

Art. 34**(Fotocopiatrici, fotoriproduttore)**

La fotocopiatrice, a uso comune dei docenti, è predisposta al primo piano ala nuova; esse sarà attivabile mediante richiesta vistata dal Dirigente Scolastico o da un suo collaboratore, dalle ore 08.30 alle ore 11.30 di ogni giorno. L'uso del fotoriproduttore (ciclostile) ha carattere straordinario e deve essere utilizzato solo per un numero elevato di copie (oltre 50). Le fotocopiatrici degli uffici sono ad uso esclusivo degli stessi.

ATTIVITÀ AUTOGESTITE DEGLI STUDENTI**Art. 35****(Iniziativa complementari e integrative degli studenti)**

Il Comitato degli Studenti d'Istituto o gruppi di almeno venti studenti possono proporre iniziative complementari e integrative. Le proposte devono indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per la loro realizzazione.

Tutte le iniziative, corredate del necessario parere del Comitato degli Studenti dell'Istituto, sono approvate dal Consiglio d'Istituto, che ne valuta la compatibilità finanziaria e la coerenza con le finalità formative dell'Istituto. Di esse viene data comunicazione ai docenti dopo il previo esame del Collegio dei Docenti, che ne cura l'eventuale coordinamento con le attività curricolari. Il Comitato degli Studenti d'Istituto esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno studente maggiorenne, che può assumere la responsabilità della realizzazione e del regolare svolgimento delle iniziative.

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE**Art. 36****a) Orario Lezioni****b) Disposizioni disciplinari****a) Orario Lezioni**

LUNEDI' - MERCOLEDI' - SABATO	
1 ^a ora	8:20 – 9:20
2 ^a ora	9:20 – 10:20
3 ^a ora	10:20 – 11:20
4 ^a ora	11:20 – 12:20
5 ^a ora	12:20 – 13:20
Ricreazione 11:10 – 11:20	

MARTEDI' - GIOVEDI' - VENERDI'	
1 ^a ora	8:20 – 9:10
2 ^a ora	9:10 – 10:10
3 ^a ora	10:10 – 11:10
4 ^a ora	11:10 – 12:10
5 ^a ora	12:10 – 13:00
6 ^a ora	13:00 – 13:50
Ricreazione 11:00 – 11:10	

b) Disposizioni generali Ritardi

- Le lezioni hanno inizio alle ore 8.20, dalle 8.25 verrà annotato il ritardo che dovrà essere giustificato sul registro elettronico. Sono concesse deroghe specifiche (legate agli orari dei mezzi di trasporto) agli studenti pendolari per i quali venga accertata l'impossibilità ad arrivare entro le 8,30.

- Se l'alunno si presenta, oltre le 8,30, accompagnato dal genitore, sarà ammesso in classe.

Si ricorda che anche ritardi e uscite anticipate concorrono al monte ore annuale di ogni studente (art. 14 c. 7 del D.P.R 122/2009)

- In caso di tre reiterati ritardi (alla prima ora e/o al rientro dalla ricreazione), nell'arco di trenta giorni si potrà tornare a scuola solo se accompagnati dai genitori (anche se maggiorenni). Le famiglie saranno informate dei ripetuti ritardi e le assenze reiterate.

c) Uscite anticipate e entrate posticipate

- Le uscite anticipate e le entrate posticipate saranno consentite, solo per comprovati motivi, in presenza di un genitore che apporrà la firma nell'apposito registro.
- I maggiorenni potranno uscire anticipatamente, solo per documentati motivi, e in ogni caso, solo con se autorizzati dalla famiglia (non vengono accettate richieste di autorizzazioni telefoniche).
 - Sarà cura del docente indicare sul registro elettronico l'ora esatta di uscita anticipata o di ingresso posticipato; l'uscita anticipata dovrà essere autorizzata dal Dirigente Scolastico, da un suo delegato e in assenza di entrambi dal docente della classe in servizio.
- Eventuali entrate posticipate e uscite anticipate dovute a scioperi del personale o a esigenze organizzative saranno puntualmente comunicate alle famiglie.
- I ritardi dei mezzi di trasporto verranno accertati e dovranno coinvolgere tutti gli studenti che si servono di quel mezzo. Va inteso che tutti i ritardi imputabili a causa di forza maggiore o stato di necessità (accertato e comprovato) non vanno conteggiati ai fini dell'applicazione della sanzione.

d) Giustificazione assenze

- Gli alunni devono regolarmente giustificare le assenze con modalità online il giorno stesso del rientro o al massimo entro il terzo giorno successivo. Scaduto il termine l'alunno deve venire accompagnato dal genitore.
- Per un numero di assenze continuato e superiore a 5 giorni è necessario produrre certificazione medica.

e) Uscite dall'aula

- Gli alunni non possono essere allontanati dall'aula per provvedimenti disciplinari temporanei: della loro vigilanza è sempre responsabile il docente in servizio nell'aula.
- Durante le ore di lezione gli alunni possono recarsi al bagno (ad eccezione della prima e della quarta ora di lezione) con il permesso del docente in orario e non più di uno per volta.
- Al cambio dell'ora gli alunni non dovranno lasciare l'aula e i docenti avranno cura di raggiungere le relative classi nel più breve tempo possibile.
- Durante l'intervallo per la ricreazione i docenti in servizio al momento del suono della campana e gli insegnanti a disposizione per completamento di cattedra, vigilano sul comportamento degli alunni; questi ultimi, al termine della ricreazione, dovranno raggiungere l'aula celermente, senza attendersi ai distributori automatici.

f) Gestione snack, bevande e distributori automatici

- Gli studenti potranno redigere la lista dei panini entro e non oltre le 8.30.

- Sarà cura del gestore del servizio ritirare le liste alla reception. Chiosco e distributori saranno a disposizione degli studenti dalle 8.00 alle 8.20 e dalle 11.05 alle 11.25;

g) Consegna del cellulare

- Gli studenti dovranno consegnare il cellulare alla prima ora di lezione e non potranno riprenderlo se non durante la ricreazione; se dovessero rifiutarsi di consegnarlo, una volta sorpresi ad usarlo e verificato il possesso, si avviseranno le famiglie e si potrà richiedere la convocazione straordinaria del Consiglio di i) per eventuali provvedimenti disciplinari.
 - ***Il Ministero dell'Istruzione, con la Circolare Ministeriale N° 30/2007, ha stabilito il divieto dell'uso dei telefoni cellulari a scuola, in particolare durante le ore di lezione.*** Tale disposizione trova giustificazione, oltre che sulla base di ovvi principi di buon senso e di buona educazione, anche nel fatto che il telefono cellulare può essere occasione di distrazione; inoltre l'uso improprio del cellulare (registrazione audio, video e foto) è passibile di pesanti sanzioni disciplinari a livello scolastico configurando, nei casi estremi, anche illeciti di natura civile e penale (Codice della Privacy D. Lgs. 196/2003 e dell'art. 10 del Codice Civile)

h) Divieto di spostarsi da un piano all'altro durante le ore di lezione

- Nessuno studente deve spostarsi da un piano all'altro senza autorizzazione o valido motivo. La contravvenzione di tale divieto rilevato dal personale addetto alla vigilanza ai piani, verrà comunicata al docente presente in aula nell'ora in cui si è verificata l'infrazione, il quale provvederà ad avvisare la famiglia, con annotazione sul registro elettronico.

i) Divieto di fumo

- È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico, scale anti-incendio comprese, e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'istituto, anche durante l'intervallo. Tutti coloro (studenti, docenti, personale Ata, esperti esterni, genitori e chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di una multa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente: (-art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo -Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico) -Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico -Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69 -Direttiva PCM 14/12/1995 -Circolare Min. San. 28/03/2001 n. 4 -Circolare del Ministro della Salute 17 dicembre 2004 -Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318 - Circolare 2/SAN/2005 14 gennaio 2005 -Circolare 3/SAN/2005 25 gennaio 2005 -Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20 -Legge 16/01/2003 n.3 -art. 51 della L. 3 del 16/01/2003 -DPCM 23/12/2003 - Legge finanziaria 2005 Istituto di Istruzione Superiore "L. Einaudi" – Senorbi PTOF Allegato Regolamenti Pag. 19 -Decreto Legislativo 81/2008 -CCNL scuola 2006-2009 -D.L. n. 81 del 9-04- 2008).
- Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma. L'infrazione verrà punita, inoltre con la sospensione di un giorno. Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA STUDENTI
(ai sensi del DPR 24 giugno 1998 n. 249)

Art. 37
(Mancanze disciplinari)

a. Violazioni disciplinari

b. Provvedimenti disciplinari

a. Costituiscono violazione dei propri doveri scolastici i seguenti comportamenti:

1. mancato rispetto delle norme relative agli orari, al regime delle entrate posticipate e delle uscite anticipate, alle assenze, al divieto di fumo, alla sicurezza, le mancate giustificazioni;
2. non mantenere ordinato e accogliente l'ambiente scolastico;
3. introdurre oggetti impropri e pericolosi;
4. danneggiamenti all'ambiente scolastico, al patrimonio dell'istituto, al decoro, all'igiene e alla salubrità dell'ambiente scolastico o alle cose degli altri;
5. utilizzo di un linguaggio scorretto e non adeguato;
6. disturbo al regolare svolgimento delle lezioni e della vita scolastica;
7. assunzione di atteggiamenti violenti e aggressivi verso i compagni e tutti gli operatori scolastici;
8. offese ai sentimenti etici o religiosi, alla dignità personale di compagni o del personale della scuola;
9. atteggiamenti persecutori e/o prevaricatori nei confronti di compagni e/o del personale della scuola e violenze personali.
10. comportamenti scorretti non solo all'interno degli edifici scolastici ma anche negli spazi esterni di pertinenza e in occasione di attività extracurricolari;
11. utilizzo di apparecchiature tecnologiche durante lo svolgimento delle attività didattiche, che non siano autorizzate dal docente;
12. allontanarsi dall'aula o dalla scuola senza permesso;
13. false dichiarazioni.

Costituiscono comportamenti consigliati:

- a. impegnarsi nello studio e nelle attività programmate in maniera regolare e con la dovuta attenzione;
- b. indossare un abbigliamento adeguato alle attività scolastiche e al decoro.

b. Provvedimenti disciplinari

1. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate per quanto possibile al principio della riparazione del danno.
2. In presenza di atti di disturbo o di negligenza dell'intera classe, si rimette al consiglio di classe la determinazione dell'entità della sanzione, dopo avere valutato la persistenza e la gravità del comportamento.
3. In caso di gravi violazioni disciplinari che determinino l'allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni, la sanzione è disposta dal Dirigente Scolastico su conforme parere del consiglio di classe competente; qualora l'allontanamento sia superiore a 15 giorni (compresa l'ipotesi che ciò sia disposto fino al termine delle lezioni o con esclusione dallo scrutinio finale o con non ammissione dall'esame di stato conclusivo del corso di studi) la relativa delibera è adottata dal consiglio d'istituto.
4. Per tutte le mancanze potranno essere assegnati ulteriori compiti o ricerche da svolgere a casa o a scuola; potranno essere previste forme di sospensione con obbligo di frequenza; potranno essere sequestrati temporaneamente gli oggetti il cui uso non sia consentiti durante l'attività didattica e infine potranno essere promossi dei servizi utili alla comunità.

Infrazione: atti di bullismo e cyberbullismo.

Procedura e relativa sanzione

- **Atti di bullismo:** I comportamenti vessatori prolungati ai danni di compagne/i, perpetrati in concorso con altre/i alunne/i, tali da provocare grave disagio e sofferenza psicologica, saranno puniti con l'allontanamento dalla scuola per una durata pari o superiore a 15 giorni in relazione alla gravità del reato; ovvero al permanere della situazione di pericolo. In alternativa o come misure accessorie che si accompagnano all'allontanamento dalla comunità scolastica, anche in funzione del recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in genere a vantaggio della comunità scolastica (articolo 4 comma 2 D.P.R numero 235 del 2007), si prevedono attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, la pulizia dei locali della scuola, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale.
- **Atti di cyberbullismo:** qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo (**legge 29 maggio 2017 n. 71** recante "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo").
“Salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2 Legge 71/2017, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di

carattere educativo". I trasgressori saranno puniti con l'allontanamento dalla scuola per una durata pari o superiore a 15 giorni in relazione alla gravità del reato; ovvero al permanere della situazione di pericolo. In alternativa o come misure accessorie che si accompagnano all'allontanamento dalla comunità scolastica, anche in funzione del recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in genere a vantaggio della comunità scolastica (articolo 4 comma 2 D.P.R. numero 235 del 2007), si prevedono attività di volontariato nell'ambito della comunità scolastica, la pulizia dei locali della scuola, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale.

Art. 38 (Sanzioni)

Le sanzioni sono applicate sulla base della gradualità e di circostanze attenuanti (involontarietà; immediato e leale riconoscimento dell'infrazione e della sua gravità; provocazione ricevuta) o aggravanti (reiterazione; carattere di gruppo dell'infrazione):

1. ammonizione verbale, inflitta dal docente o dal Dirigente Scolastico;
 2. ammonizione scritta, inflitta dal docente o dal Dirigente;
 3. richiamo scritto ai propri doveri, dichiarazione scritta di biasimo (censura) inflitta dal Dirigente;
 4. risarcimento del danno, inflitto dal Dirigente Scolastico:
 - a. mediante risarcimento pecuniario, di cui si rilascerà una ricevuta e i cui proventi costituiranno un fondo destinato alle riparazioni;
 - b. mediante prestazione di lavoro utile alla comunità; il risarcimento può essere addebitato ad una o più classi se i luoghi sono di uso comune (aule, corridoi, bagni, ecc.);
 5. sospensione dalla scuola da 1 a 15 gg, inflitta dal Consiglio di Classe. In caso di reati o di pericolo per l'incolumità delle persone, l'allontanamento dalla scuola può durare fino al permanere della situazione di incompatibilità.
 6. secondo quanto previsto dalla normativa vigente: (-art. 32 della Costituzione che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo -Legge 24/12/1934 n.2316 art. 25 – (Divieto per i minori di anni 16 di fumare in luogo pubblico) -Legge 11/11/1975 n. 584 – Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico -Circolare Min. San. 5/10/1976 n. 69 -Direttiva PCM 14/12/1995 -Circolare Min. San. 28/03/2001 n. 4 -Circolare Ministro della Salute 17 dicembre 2004 -Accordo Stato Regioni 16/12/04 24035/2318 -Circolare 2/SAN/2005 14 gennaio 2005 -Circolare 3/SAN/2005 25 gennaio 2005 -Legge 28/12/2001, n.448 art. 52 punto 20 -Legge 16/01/2003 n.3 -art. 51 della L. 3 del 16/01/2003 -DPCM 23/12/2003 -Legge finanziaria 2005 -Decreto Legislativo 81/2008 -CCNL scuola 2006-2009 -D.L. n. 81 del 9- 04-2008). Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma. L'infrazione verrà punita, inoltre con la sospensione di un giorno. Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n. 448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
- Le infrazioni commesse durante gli Esami di Stato sono inflitte dalla Commissione d'Esame. (Cfr. anche articolo 37).

Art. 39 (Procedura)

Il Consiglio di Classe riunitosi per irrogare sanzioni è aperto ai soli componenti che sono tenuti al segreto d'ufficio. Il verbale e ogni altro atto sono riservati. Se ne può rilasciare copia o autorizzare la visione ai sensi delle norme vigenti sulla trasparenza amministrativa. Ogni procedimento disciplinare nei confronti degli allievi prevede la contestazione degli addebiti e la possibilità di difesa e giustificazione da parte degli interessati. Avverso le sanzioni che non comportino la sospensione dalle lezioni è ammesso, entro quindici giorni, reclamo scritto da parte della famiglia dello studente presso l'organo di garanzia, che, previo il lavoro istruttorio del Dirigente Scolastico, decide nei quindici giorni successivi e invia gli atti al capo d'Istituto perché divengano esecutivi. L'Organo di Garanzia dovrà prendere in esame i ricorsi non oltre quindici giorni dal ricevimento degli stessi. Avverso le sanzioni che comportino la sospensione dalle lezioni è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 5, del D.P.R. 294/1998. Art.40 Valutazione del comportamento degli studenti in base al Decreto Legge 1 settembre 2008, n. 137. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori dalla propria sede.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è espressa in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente decreto. La valutazione del comportamento è effettuata sulla base della griglia riportata all'art. 40 nella Tabella N. 1.

Art.40

Valutazione del comportamento degli studenti in base al Decreto Legge 1 settembre 2008, n. 137.

All'art. 2, recita:

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, in materia di diritti, doveri e sistema disciplinare degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori dalla propria sede.

2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è espressa in decimi.

3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal Consiglio di Classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e

della Ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto insufficiente, nonché eventuali modalità applicative del presente decreto.

La valutazione del comportamento è effettuata sulla base della griglia approvata dal Collegio dei Docenti nella riunione del 18/5/2010 e riportata nella Tabella N. 1.

Tabella N. 1 – Corrispondenza voto-giudizio per la valutazione della condotta

VOTO	GIUDIZIO
10	Eccellente grado di interesse e partecipazione attiva alle lezioni. Eccellente svolgimento delle consegne scolastiche. Attento rispetto degli altri e dell'istituzione scolastica. Ruolo propositivo all'interno della classe.
9	Assidua partecipazione alle lezioni. Scrupoloso rispetto del Regolamento d'Istituto. Costante e positivo adempimento dei doveri scolastici. Funzione positiva nel gruppo classe.
8	Buon livello di attenzione e di partecipazione al dialogo educativo. Svolgimento puntualmente dei compiti assegnati. Rispetto delle norme disciplinari d'Istituto.
7	Frequenza e impegno non sempre regolari nelle attività scolastiche. Svolgimento non del tutto adeguato dei compiti assegnati. Atteggiamento non sempre rispettoso delle norme disciplinari con presenza di lievi sanzioni.
6	Partecipazione e impegno nelle attività scolastiche discontinui. Rispetto inadeguato del Regolamento d'Istituto con ripetute infrazioni disciplinari. Funzione nel gruppo classe non positiva.
5	Infrazione disciplinare grave, sanzionata come previsto dal Regolamento d'Istituto ai sensi dell'art. 7 del DPR 122/2009 e dell'art. 4 del DPR 323/1998 (1).

(1) Ripetuti allontanamenti dello studente dalla comunità scolastica per gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai 15 giorni o per periodi superiori ai 15 giorni. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per aver commesso reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.